



COMUNE DI NOMI

Provincia di Trento

REGOLAMENTO D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 dd. 17.02.2009

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Criteri Generali

1. Il presente regolamento disciplina l'uso dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale:
 - palestra
 - sala ginnica annessa alla scuola elementare
2. La gestione delle strutture sportive deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza e ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza della pratica motoria e sportiva ed in particolar modo le attività motorie di base, psicomotorie, preagonistiche, agonistiche, di tutti i cittadini ivi compresi quelli della terza età ed i disabili.
3. Di norma l'assegnazione delle strutture sportive avviene prioritariamente a favore di Associazioni o altri organismi aventi sede nel Comune di Nomi e operanti sul territorio comunale, in particolare se trattasi di volontariato; secondariamente a favore di altri soggetti residenti nel Comune ed infine a favore di soggetti non residenti che operano senza fini di lucro.

ART. 2 Disciplina giuridica dell'uso degli impianti

1. Gli impianti o parti di essi, salvaguardando comunque l'integrità della struttura utilizzata, possono:
 - a) essere temporaneamente messi a disposizione di terzi secondo le modalità indicate nel presente regolamento;
 - b) essere, a seguito di specifico atto di indirizzo assunto dalla Giunta comunale, utilizzati in via esclusiva da un soggetto tramite stipula di idonea convenzione o concessione o contratto di locazione o di comodato.
2. Al fine di tutelare e valorizzare l'attività di volontariato e l'associazionismo, ai sensi di Statuto, l'Amministrazione può stipulare con le associazioni idonee convenzioni per l'utilizzo di strutture e servizi comunali o stipulare contratti di comodato con le medesime.
3. Nel caso in cui l'Amministrazione disponga di assegnare l'utilizzo e la gestione di una struttura tramite concessione, è stipulata una convenzione con la quale vengono stabilite le condizioni che regolano i rapporti con il concessionario.

ART. 3 Contenuto delle autorizzazioni

1. Gli atti autorizzativi di cui all'articolo 2 debbono contenere:
 - a) la disciplina dell'utilizzo dei locali o della struttura e delle relative attrezzature
 - b) l'individuazione dei soggetti responsabili
 - c) i termini di inizio e la durata
 - d) la disciplina relativa all'accollo o al rimborso delle spese per i consumi di energia elettrica, gas, acqua, telefono e degli altri servizi, per le pulizie dei locali e per la manutenzione ordinaria dell'immobile, fatto salvo quanto disposto dal comma 2
 - e) la previsione di un deposito cauzionale, salvo che la Giunta Comunale disponga motivatamente di prescindere

2. Nei casi indicati al successivo art. 8 il Comune può disporre motivatamente di assumere a carico del bilancio comunale le spese di funzionamento dell'immobile o dei locali concessi in uso, in deroga alla disposizione di cui all'art. 4 c. 1) lett.e)

ART. 4

Regole generali da osservarsi nell'utilizzo dei beni e responsabilità

1. Nell'utilizzo delle strutture o dei locali debbono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - a) uso corretto dei beni e delle attrezzature e conservazione dello stato esistente;
 - b) segnalazione immediata all'Amministrazione comunale da parte dei soggetti autorizzati all'uso di eventuali danni provocati o disfunzioni riscontrate;
 - c) presenza dell'affidatario o di un suo delegato nella struttura assegnata, al fine di garantirne il corretto uso e l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento, dal provvedimento di autorizzazione o dal contratto
 - d) occupazione limitata agli spazi assegnati
 - e) assunzione da parte del soggetto che utilizza il bene delle spese di funzionamento e gestione, salva diversa motivazione disposta dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art. 3 c.2) e dell'art. 8 del presente Regolamento
 - f) rispetto delle norme di convivenza civile e della buona educazione nonché di ogni altra specifica disposizione indicata dal Comune.
2. Particolari disposizioni per l'uso e/o specifici divieti potranno comunque essere inseriti negli atti autorizzativi relativi all'utilizzo dei singoli impianti
3. I soggetti autorizzati all'uso sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato agli immobili e alle attrezzature nonché agli impianti. Il Comune ha l'obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento degli eventuali danni arrecati
4. I soggetti autorizzati all'uso si intendono espressamente obbligati a tenere sollevato ed indenne il Comune da tutti i danni, sia diretti che indiretti, che possano derivare comunque ed a chiunque dall'uso delle strutture o comunque degli immobili oggetto del presente regolamento.
5. E' vietato, salva specifica autorizzazione, manomettere gli impianti con particolare riferimento all'impianto di riscaldamento e di illuminazione.
6. Il Comune si riserva la facoltà, tramite suoi dipendenti o rappresentanti, di effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi nei locali o impianti concessi in uso per accertarne il corretto utilizzo.
7. In caso di inadempimento delle condizioni contrattuali o di utilizzo difforme da quanto autorizzato l'Amministrazione comunale potrà successivamente non dar seguito ad ulteriori richieste di utilizzo da parte dell'inadempiente.

ART. 5

Rilascio di autorizzazione e revoca

1. L'uso degli immobili o delle strutture è subordinato al rilascio di specifica autorizzazione all'uso, fatti salvi i casi in cui, per l'utilizzo degli stessi, sia prevista la stipula di uno specifico contratto o convenzione,.
2. L'autorizzazione all'uso potrà essere revocata, fatto salvo il rimborso di eventuali danni e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, nel caso di violazioni alle prescrizioni del presente regolamento nonché in caso di mancato pagamento della tariffa,
3. Per motivi di pubblico interesse l'autorizzazione all'uso potrà essere revocata, sospesa temporaneamente o modificata negli orari.
4. Eventuali ritardi nella presentazione delle domande rispetto ai termini stabiliti dal presente regolamento non danno diritto ai richiedenti di far valere la priorità di cui all'art. 1 comma 2)

ART. 6

Priorità per l'utilizzo

1. Di norma l'uso dei locali e degli impianti sportivi è concesso secondo le seguenti priorità :
 - a) attività sportive senza finalità di lucro organizzate da Associazioni, da gruppi amatoriali e da Enti che hanno sede nel territorio comunale o da singoli cittadini residenti, rispondenti ai bisogni delle fasce dell'infanzia, dell'adolescenza, dell'handicap, della terza età e del disagio;
 - b) attività sportive senza finalità di lucro organizzate da Associazioni che hanno sede nel territorio comunale;
 - c) attività sportive senza finalità di lucro organizzate da gruppi amatoriali o da singoli cittadini residenti;
 - d) svolgimento di campionati federali nazionali o internazionali, regionali e/o provinciali e/o di categorie giovanili, di allenamenti, manifestazioni o tornei di società ed Associazioni che partecipano ai predetti campionati;
 - e) altre attività sportive non rientranti nei punti precedenti.
2. Subordinatamente alle attività ed iniziative sportive di cui al comma 1 e senza pregiudizio alcuno per lo svolgimento delle stesse, la palestra e la sala ginnica possono essere concesse in uso temporaneo per manifestazioni o rappresentazioni extrasportive, come attività culturali, religiose, spettacoli musicali, assemblee, convegni, congressi, seminari, nel rispetto di ogni prescrizione di legge e/o regolamenti,.

ART. 7

Tariffe e cauzione

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'uso degli impianti sportivi è subordinato al versamento anticipato di una tariffa quale concorso nelle spese per il riscaldamento, per l'illuminazione, la vigilanza, la custodia, la pulizia nonché al versamento di un deposito cauzionale infruttifero, secondo quanto previsto dai commi successivi.
2. Le tariffe sono stabilite in prima istanza dal Consiglio comunale, secondo l'Allegato A, e successivamente aggiornate dalla Giunta, indicativamente entro il 30 novembre a valere per l'anno successivo.
3. Le tariffe possono essere differenziate secondo le seguenti categorie di soggetti fruitori:
 - a) enti operanti nel volontariato ed associazioni svolgenti attività senza fine di lucro aventi sede sul territorio comunale;
 - b) soggetti privati residenti nel Comune;
 - c) eventuali enti esercitanti attività economiche;
 - d) altri soggetti richiedenti non compresi nei punti a), b) e c) del presente comma.
4. Gli utenti che abbiano ottenuto la concessione per attività continuativa devono versare la tariffa oraria in quote mensili entro la prima decade del mese di competenza; qualora entro tale data non abbiano ottemperato al pagamento, non potranno utilizzare l'impianto fino alla regolarizzazione dell'intera quota mensile. Trascorso inutilmente il termine di un mese decadono dal diritto d'uso e lo spazio viene assegnato ad altri utenti che ne abbiano fatto richiesta e ne abbiano i requisiti. E' fatta salva la facoltà della Giunta comunale di stabilire modalità e termini diversi di pagamento.
5. E' fatta salva, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, la facoltà per l'Amministrazione di prevedere casi particolari di utilizzo gratuito.
6. Le somme versate per il pagamento delle tariffe per l'utilizzo degli impianti non danno diritto ad alcun rimborso salvo che per motivi non prevedibili quali:
 - sospensione temporanea dell'uso per guasto agli impianti tecnologici;
 - revoca o sospensione delle autorizzazioni per effetto di pareri sanitari, lavori di manutenzione incompatibili con l'uso degli impianti
 - sospensione delle attività per emanazione di ordinanze del Sindaco;
 - sospensione dell'utilizzo delle strutture a seguito di eventi meteorologici di particolare intensità;

- sospensione dell'utilizzo per esigenze non prevedibili di disponibilità delle strutture sportive da parte del Comune.
- 7. Nei casi di cui al comma 6 il rimborso avverrà in misura proporzionale al periodo di sospensione dell'uso, su richiesta dell'utenza ed al termine di ogni mese.
- 8. Gli utenti che hanno ottenuto la concessione delle strutture per attività continuativa e che in alcune circostanze, per esigenze eccezionali, non possano fruire dell'impianto, possono essere esonerati dal pagamento della relativa tariffa a condizione che ne trasmettano tempestiva comunicazione al Comune con preavviso di almeno 30 giorni. In tutti gli altri casi devono pagare la tariffa prevista.
- 9. I titolari dell'autorizzazione sono tenuti, salvo i casi di utilizzazione occasionale, a depositare una cauzione infruttifera che sarà restituita dopo l'utilizzo dell'impianto.
- 10. La cauzione sarà stabilita annualmente dalla Giunta comunale in relazione alle diverse tipologie di utenti e dell'impianto utilizzato.

ART. 8

Agevolazioni

1. Il Comune si riserva la facoltà di concedere gratuitamente e senza versamento di cauzione, o comunque applicando particolari agevolazioni, l'uso delle strutture oggetto del presente regolamento a enti o associazioni operanti sul territorio comunale senza fini di lucro.
2. L'uso gratuito delle strutture può essere concesso per lo svolgimento di particolari iniziative o manifestazioni di carattere sportivo, culturale, ricreativo o sociale di interesse pubblico organizzate o promosse dal Comune stesso o con il suo patrocinio.
3. L'amministrazione garantisce l'uso gratuito delle strutture per le attività svolte dalla scuola dell'infanzia e dalla scuola elementare di Nomi.

ART. 9

Sanzioni

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento comporta per il soggetto responsabile e per l'associazione in nome della quale ha agito, l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione all'uso delle strutture sportive comunali, di cui all'art. 1, per un periodo di tempo determinato dall'Amministrazione e proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa, entro un limite massimo di due anni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma successivo nonché l'avvio delle ulteriori azioni dirette alla tutela degli interessi del Comune.
2. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento, al soggetto responsabile viene applicata una sanzione amministrativa contenuta tra un minimo di €. 25,00= ed un massimo €. 500,00= ai sensi dell'art. 7 bis del D.l.s. 18.08.2000 n. 267 e s.m.

TITOLO II° GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

ART. 10 Modalità di gestione

1. Gli impianti sportivi di proprietà comunale possono essere gestiti in economia o affidati in gestione a terzi secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di affidamento di servizi pubblici.
2. La palestra e la sala ginnica annessa alla scuola elementare sono gestite dal Comune in economia.

ART. 11 Competenze del Comune

1. Nel caso di gestione diretta degli impianti sportivi al Comune è affidata la vigilanza, la conservazione, la manutenzione dei medesimi nonché il compito di regolamentare, nei limiti e nei modi indicati dagli articoli seguenti, le modalità di uso da parte degli utenti.

TITOLO III° UTILIZZO DELLA PALESTRA E SALA GINNICA

ART. 12 Presentazione delle domande e istruttoria

1. La richiesta di utilizzo deve essere presentata per iscritto, su modulo predisposto d'ufficio, al Comune di Nomi e dovrà specificare le finalità dell'uso, gli orari, il soggetto responsabile con relativo recapito nonché l'impegno ad assumersi tutte le responsabilità per l'uso improprio e per danneggiamenti.
2. La richiesta per attività a carattere continuativo, per tale intendendosi quella di durata superiore a 3 mesi, deve essere presentata con preavviso di almeno 30 giorni, salvo i casi di imprevedibile necessità adeguatamente motivata. Le richieste possono essere riferite, in ogni caso, a un periodo massimo corrispondente ad un anno solare.
3. La richiesta per attività a carattere occasionale deve essere presentata almeno dieci giorni prima dell'uso stesso.
4. Le domande saranno preventivamente vagliate dalla Giunta che ne concederà l'uso secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento.
5. Qualora la palestra comunale risulti già utilizzata ovvero nel caso di richieste da parte di gruppi non numerosi può essere proposto l'utilizzo, in alternativa, della sala ginnica annessa alla scuola primaria, previo consenso da parte del Dirigente scolastico.
6. L'Amministrazione comunale rilascia l'autorizzazione all'uso dei locali o delle strutture richieste, secondo quanto indicato nell'articolo 5, fatto salvo quanto specificatamente previsto per l'utilizzo della sala ginnica annessa alla scuola elementare
7. Eventuali ritardi nella presentazione delle domande rispetto ai termini stabiliti non danno diritto ai richiedenti di far valere le priorità di cui all'art. 1 comma 2).

ART. 13
Rilascio dell'autorizzazione

1. Il Sindaco rilascia l'autorizzazione per l'uso dell'impianto, secondo termini e modalità stabilite dalla Giunta comunale. Contro l'eventuale diniego può essere presentato ricorso alla Giunta comunale.
2. L'autorizzazione si intende valida esclusivamente nei giorni e nelle ore stabilite e per l'attività richiesta.
3. Il Comune è esplicitamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante da infortuni che dovessero subire i partecipanti allo svolgimento di gara, manifestazioni ed allenamenti effettuati dai richiedenti.
4. L'uso dell'impianto deve avvenire esclusivamente entro gli orari stabiliti, alla scadenza dei quali nessuna persona potrà trattenersi all'interno dell'impianto sportivo.
5. Il Comune ed il personale preposto alla vigilanza dell'impianto sono esonerati da ogni responsabilità per la custodia e la salvaguardia dei materiali, attrezzi sportivi, equipaggiamenti di gara o quant'altro gli enti, i gruppi sportivi o gli atleti abbiano depositato all'interno dell'impianto sportivo.

ART. 14
Sistema tariffario

- 1 Il sistema tariffario e l'eventuale deposito di una cauzione sono disciplinati dai precedenti articolo 7 e 8, integrato – relativamente all'uso della sala ginnica annessa alla scuola elementare – con le disposizioni di cui agli articoli 15 e 16.

ART. 15
Sala ginnica annessa alla scuola elementare

- 1 La sala ginnica annessa alla scuola elementare può essere concessa in uso, previa autorizzazione dell'autorità competente, in orari extrascolastici compatibilmente con le esigenze della scuola per manifestazioni e attività formative, culturali, sociali, sportive o ricreative organizzate da enti, associazioni o società o soggetti privati

ART. 16
Parere degli organi scolastici

- 1 Nel caso di richiesta di utilizzo annuale della sala ginnica, l'Amministrazione comunale richiede il parere di competenza dell'autorità scolastica locale entro 5 giorni dalla presentazione della domanda. Nel caso in cui il parere non pervenga entro 15 giorni dalla data di ricevimento, esso si intende favorevole.
- 2 Nel caso di richieste di uso per attività occasionali e non diversamente programmabili presentate nel corso dell'anno, l'autorità scolastica può formulare in luogo di singoli pareri, in via generale e preventiva eventuali specifiche e motivate indicazioni, condizioni o priorità d'uso. L'Amministrazione comunale in tal caso comunica alla medesima il contenuto e le finalità della richiesta di utilizzo, il soggetto richiedente ed il periodo richiesto, fermo restando che debbono essere rispettate le suddette indicazioni e condizioni preventive. L'istanza si intende accolta se non pervenga da parte dell'autorità scolastica, entro 5 giorni dalla comunicazione, parere contrario.

ART. 17
Attività consentite

1. Nelle strutture sportive possono essere esercitate esclusivamente attività ginnico-atletiche, culturali-ricreative nonché altre attività compatibili che abbiano ottenuta l'autorizzazione comunale.
2. La priorità nell'utilizzo è comunque assicurata alle attività sportive.
3. Di norma la palestra è riservata all'uso scolastico nei giorni feriali dalle 8.00 alle 16.00, escluso il sabato secondo un programma orario da concordarsi con il dirigente scolastico, con la presenza del personale scolastico.
4. Nelle ore serali dei giorni feriali, dalle 16.30 alle 23.30, il sabato e la domenica alle 8.00 alle 23.00, la palestra la sala ginnica potranno essere concesse in uso alle associazioni sportive e agli altri soggetti di cui all'articolo 6.

ART. 18
Modalità di utilizzo e responsabilità

- 1 I soggetti autorizzati accedono alle strutture sportive secondo il calendario e gli orari concordati con l'amministrazione comunale.
- 2 Il soggetto responsabile risponde di eventuali danni, disordini e per la scorretta gestione degli impianti, in particolare dell'impianto di riscaldamento, dei servizi igienici e dell'illuminazione. E' responsabile in solido, salvi gli aspetti di rilevanza penale, con tutte le persone appartenenti al proprio gruppo ed è tenuto ad impedire che altre entrino nell'edificio e ne facciano uso.
- 3 All'inizio e al termine del turno d'uso, il soggetto responsabile dovrà accertarsi di persona dello stato degli impianti e delle attrezzature, facendo intervenire immediatamente l'incaricato comunale nel caso in cui sia rilevabile la responsabilità di altre persone, gruppi o associazioni.
- 4 A cura degli utenti deve essere mantenuto l'ordine, la pulizia e, in genere, l'osservanza del presente regolamento e di ogni norma di corretto vivere civile.
- 5 L'autorizzazione all'uso potrà essere negata o revocata a chi si dovesse rendere responsabile di disordini, danno o altro, senza avervi posto rimedio con prontezza.
- 6 I soggetti incaricati dal Comune per il controllo del corretto utilizzo delle strutture, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, possono intervenire per far rispettare il regolamento d'uso e rilevare eventuali comportamenti contrari a quanto richiesto dallo stesso.
- 7 Nell'utilizzo della palestra e della sala ginnica devono essere osservate le seguenti disposizioni:
 - uso corretto delle attrezzature e conservazione dell'ordine esistente;
 - firma dell'apposito registro presenze;
 - segnalazione immediata di eventuali danni riscontrati o causati e di ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo;
 - divieto di introdurre o somministrare alimenti o bevande ad esclusione di bevande strettamente in uso per la pratica sportiva svolta;
 - rispetto assoluto degli orari fissati;
 - comunicazione immediata al Comune nel caso di non utilizzo a titolo occasionale della palestra ;
 - l'accesso alla palestra deve avvenire solamente da parte delle persone autorizzate e che indossino calzature con la suola in gomma bianca o comunque idonee a svolgere l'attività ginnico-sportiva;
 - non è possibile accedere alla palestra calzando le stesse scarpe usate all'esterno anche se queste sono regolamentari ai sensi del punto precedente;
 - è fatto divieto introdurre ed usare in palestra attrezzi, come pure eseguire esercizi od attività sportiva, che non siano compatibili con la destinazione d'uso dell'impianto e che possano causare danni alle sue infrastrutture;
 - è fatto divieto introdurre animali di qualsiasi specie;

- le attrezzature usate dagli utenti, a cui è stato concesso il permesso, devono essere dagli stessi riposti nello stesso locale ed ordine nei quali sono state prelevati.
8. La presenza del pubblico deve essere preventivamente autorizzata.

ART. 19 **Ulteriori norme**

1. Nella palestra e sala ginnica è vietato fumare..
2. E' vietato a chiunque ogni comportamento estraneo all'attività per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione.
3. Al termine dell'utilizzo tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessari all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi e introdotti con l'autorizzazione del Comune, non possono essere depositati o comunque lasciati, anche provvisoriamente, nei locali dei singoli impianti, salvo diversamente concordato.
4. I soggetti concessionari non possono in alcun modo invocare l'ignoranza del presente Regolamento che viene a formare parte integrante della richiesta di utilizzo della struttura sportiva sottoscritta dal richiedente o dal rappresentante del gruppo/associazione/ente richiedente.
5. Al termine di ogni utilizzo, i soggetti sono tenuti ad allontanarsi dalle strutture sportive.
6. L'inosservanza delle precedenti disposizioni comporta la revoca immediata della concessione all'utilizzo, fatto salva ogni azione da parte del Comune per il risarcimento dei danni.
7. Al termine dell'utilizzo della struttura sportiva vige l'obbligo assoluto di denunciare eventuali danni causati alla struttura sportiva nel corso del proprio utilizzo sull'apposito registro presenze nonché al soggetto gestore.

Art. 20 **Pubblicità commerciale**

1. Nelle strutture sportive è consentita la pubblicità commerciale, nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa e dai regolamenti comunali, previo rilascio di specifica autorizzazione.
2. Ogni relativo obbligo tributario e amministrativo è a carico degli utenti.

Art. 21 **Norma di rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile ed alle altre norme legislative e regolamentari in vigore.

Art. 22 **Norme transitorie**

1. In sede di prima applicazione, si stabilisce che la Giunta comunale, sulla base delle richieste presentate al Comune di Nomi entro il 26.02.2009, provvederà a deliberare la programmazione delle attività, fino al mese di agosto 2009.

TARIFFE IMPIANTI SPORTIVI

TARIFFE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA COMUNALE DI NOMI (I.V.A. compresa)			
N.B. Gli importi <u>per le PARTITE, l'uso NON SPORTIVO e COMMERCIALE</u> sono espressi <u>A CORPO</u> <u>tutti gli altri ad ORA</u>			
	RESIDENTI Comune di Nomi	RESIDENTI Provincia di Trento	ALTRI
Attività agonistica società affiliate ad una federazione CONI e/o altre Federazioni Sportive	€ 18,00	€ 35,00	€ 45,00
Attività agonistica società affiliate ad una federazione CONI e/o altre Federazioni Sportive rivolta a UNDER 14	€ 10,00	€ 15,00	€ 20,00
PARTITA società affiliate ad una federazione CONI e/o altre Federazioni Sportive con pubblico PAGANTE	€ 110,00	€ 165,00	€ 220,00
PARTITA società affiliate ad una federazione CONI e/o altre Federazioni Sportive con pubblico NON PAGANTE	€ 45,00	€ 67,00	€ 90,00
PARTITA società affiliate ad una federazione CONI e/o altre Federazioni Sportive rivolta a UNDER 14 con pubblico NON PAGANTE	€ 20,00	€ 30,00	€ 40,00
Attività amatoriale società/associazione NON affiliate ad una federazione CONI e/o altre Federazioni Sportive	€ 28,00	€ 48,00	€ 65,00
Attività amatoriale società/associazione NON affiliate ad una federazione CONI e/o altre Federazioni Sportive rivolta a UNDER 14	€ 20,00	€ 30,00	€ 40,00
PARTITA società/associazione amatoriale NON affiliate ad una federazione CONI e/o altre Federazioni Sportive con pubblico PAGANTE	€ 160,00	€ 240,00	€ 320,00
PARTITA società/associazione amatoriale NON affiliate ad una federazione CONI e/o altre Federazioni Sportive con pubblico NON PAGANTE	€ 80,00	€ 120,00	€ 160,00
PARTITA società/associazione amatoriale NON affiliate ad una federazione CONI e/o altre Federazioni Sportive rivolta a UNDER 14 con pubblico NON PAGANTE	€ 30,00	€ 45,00	€ 60,00

	RESIDENTI Comune di Nomi	RESIDENTI Provincia di Trento	ALTRI
Attività utente PRIVATO senza personalità giuridica	€ 45,00	€ 67,00	€ 90,00
PARTITA utente PRIVATO senza personalità giuridica con pubblico PAGANTE	€ 340,00	€ 510,00	€ 680,00
PARTITA utente PRIVATO senza personalità giuridica con pubblico NON PAGANTE	€ 200,00	€ 300,00	€ 400,00
Attività utente PRIVATO con personalità giuridica	€ 60,00	€ 90,00	€ 120,00
PARTITA utente PRIVATO con personalità giuridica con pubblico PAGANTE	€ 400,00	€ 600,00	€ 800,00
PARTITA utente PRIVATO con personalità giuridica con pubblico NON PAGANTE	€ 300,00	€ 450,00	€ 600,00
ATTIVITA' svolte da Associazioni senza scopo di lucro ovvero a favore di anziani, giovani, ecc.	€ 18,00	€ 35,00	€ 45,00
Intera struttura per una giornata (minimo 8 ore) per uso NON SPORTIVO (manifestazioni in genere) richiesta da privati e/o associazioni non residenti e/o con sede fuori dal territorio comunale *	€ 800,00	più 6% dell'incasso al netto delle ritenute SIAE	
Intera struttura per una giornata (minimo 8 ore) per uso NON SPORTIVO (manifestazioni in genere) richiesta da privati e/o associazioni residenti e/o con sede nel territorio comunale *	€ 400,00	più 6% dell'incasso al netto delle ritenute SIAE	
Intera struttura per una giornata per uso COMMERCIALE	A CONTRATTAZIONE	più 6% dell'incasso al netto delle ritenute SIAE	

* per le frazioni di giornata inferiori alle 8 ore la tariffa verrà conteggiata in proporzione.

in caso di utilizzo della sala ginnica annessa alla scuola elementare le tariffe applicate sono pari al 50% di quelle previste per la palestra comunale

Per l'utilizzo in contemporaneo del campo da gioco della palestra da parte di due utenti diversi è prevista la riduzione del 30% della tariffa dovuta da ciascun utente.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale decidere, per particolari tipi di utenze e/o manifestazioni a carattere specificatamente sociale e umanitario e/o eventi promossi dall'Amministrazione stessa, di non richiedere nessun tipo di pagamento e concedere quindi l'utilizzo degli impianti sportivi a titolo gratuito ovvero di modificare la tariffa prevista

